

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Regolamento editto per mano del SACRO COMITATO TECNICO delle SANZIONI UMIDE

- ✓ Visto il regolamento relativo al gioco del rugby old;
- ✓ Considerato lo spirito che contraddistingue la preparazione e la tecnica di gioco del giocatore old;
- ✓ In considerazione della fisiologica necessità di reintegro di liquidi;
- ✓ Ritenuto legittimo il reintegro dei liquidi consumati durante lo svolgimento dell'attività di giocatore old;
- ✓ Ritenuto diritto inalienabile del giocatore old il reintegro dei liquidi;
- ✓ Sentito il Gran Consiglio degli Urogalli

In considerazione di tutto quanto premesso

Il Comitato Tecnico delle Sanzioni Umide (CTSU), riunitosi in seduta straordinaria il giorno primo aprile duemilanove ha stabilito il seguente regolamento.

Art. 1 Scopo e Campo di applicazione

Scopo del presente regolamento è salvaguardare l'inalienabile diritto del giocatore old di reintegrare i liquidi persi. Tale regolamento è applicabile a tutti i giocatori old e familiari.

Art. 2 Definizioni

1. Sono previste le seguenti definizioni:
 - a. **Giocatore old:** prestante giocatore sempre in deficienza di liquidi.
 - b. **Regole di gioco:** ci sono anche quelle.
 - c. **Sanzioni Umide:** indispensabili per il riequilibrio dei liquidi.
 - d. **Ricorso avverso le sanzioni:** mai concesso, ma per non passare per bastardi viene permesso di presentare domanda in bollo umido da n.01 bottiglia di prosecco.
 - e. **CTSU:** Comitato Tecnico Sanzioni Umide.
 - f. **CREPA:** Comitato del Riesame per l'Eventuale Proposta di Annullamento della sanzione, DA NON SPERARCI.
 - g. **SU:** Sanzione Umida – la sanzione da applicare in caso di presenza di mancanze di qualunque genere, tipo, etc.
 - h. **SUA:** Sanzione Umida Analcolica (NON APPLICABILE).

Art. 3 Sanzioni

In considerazione dell'importanza del presente regolamento, si dispone con decorrenza immediata l'applicazione delle sanzioni di cui all'allegato I.

ALLEGATO I

Sanzione umida	Importo (in litri o casse ovviamente di birra)
Presentarsi in ritardo ad allenamento	1 litro di birra
Presentarsi in ritardo al torneo/amichevole	1 cassa di birra
NUOVO GIOCATORE, non conoscendo il regolamento si adegua immediatamente	1 cassa di birra
Presentazione di ricorso al direttivo UROGALLI	Bollo pari a 1 bottiglia di prosecco
Fallo di gioco: corso più di 20 metri quando non permesso	1 cassa di birra
Fallo di gioco di qualsiasi natura che ha causato una rissa	1 cassa di birra
Chiunque, anche non giocatore, che si lamenti con l'allenatore prima della partita	1 cassa di birra
Chiunque, anche non giocatore, che si lamenti con l'allenatore al termine della partita	1 cassa di birra
Chiunque, anche non giocatore, che si lamenti con l'allenatore al termine del torneo	3 casse di birra
Presentarsi con le scarpe sporche	1 cassa di birra
Andare a letto con donne di altri giocatori della stessa squadra.	Il comuto paga il quantitativo in litri del peso della propria donna (1 Kg= 1l di birra)